



Agenzia
per le Erogazioni
in Agricoltura

ACIU.2010.6

22/01/20

Alla Commissione europea
D.G. Agricoltura
Direzione D.1
(c.a. sig. J.J. Jaffrelot)

rue de la Loi. 130
B-1049 Bruxelles

1. Premessa - Il regime delle assicurazioni agricole

In Italia, fin dal 1970, con l'istituzione del Fondo di solidarietà nazionale ai sensi della legge n. 364/1970 per la difesa delle produzioni agricole dai rischi climatici, è stata prevista la costituzione di associazioni di soli agricoltori, denominate Consorzi di difesa, per la stipula di polizze assicurative collettive.

I Consorzi di difesa sono forme giuridiche riconosciute, inizialmente dallo Stato e successivamente dalle Regioni con il trasferimento a queste ultime delle competenze in materia agricola, e sono appositamente autorizzati a svolgere tutti gli adempimenti per la difesa delle produzioni dai rischi sopra richiamati. Tra le attività dei Consorzi di difesa rientra dunque anche la stipula di polizze assicurative con le compagnie di assicurazione, cui aderiscono i singoli produttori facenti parte del consorzio.

2. La situazione fino al 2009

Ai fini della corresponsione del premio riferito alla polizza stipulata, il produttore che partecipi ad una polizza collettiva versa al Consorzio di difesa una prima rata pari al 20% dell'importo del premio. Il Consorzio salda direttamente all'impresa di assicurazione il premio totale di competenza di ciascun produttore, in nome e per conto di questi, specificando la spesa per ogni assicurato.

L'impresa di assicurazione, ricevuto il saldo del premio, emette quietanza riferita alla polizza medesima, intestata a ciascun produttore assicurato.

Il decreto legislativo n. 102/2004, che regola la materia, stabilisce la concessione agli imprenditori agricoli di contributi sui premi assicurativi, in conformità a quanto previsto dagli orientamenti comunitari in materia di aiuti di Stato nel settore agricolo.

Detti contributi, nel caso di polizze collettive, sono versati direttamente ai Consorzi, che hanno anticipato l'80% del premio assicurativo in nome e per conto dei propri soci.

3. L'applicazione dell'art. 68 del Regolamento (CE) n. 73/2009

Con l'articolo 11 del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 29 luglio 2009 è stata attivata la misura di intervento prevista dall'articolo 68 del regolamento (CE) n. 73/2009, per la copertura assicurativa dei rischi climatici, delle fitopatie e degli attacchi

GN

parassitari sui raccolti, e delle epizoozie negli allevamenti, a partire dal 2010. Nello stesso articolo 11 è previsto che i produttori agricoli possano aderire a polizze assicurative collettive, ai sensi del decreto legislativo n. 102/2004 sopra citato.

Al riguardo, l'introduzione del nuovo regime di aiuto non dovrebbe portare ad incrementi degli oneri amministrativi per gli agricoltori che decidono di assicurare i propri raccolti. In tal senso, si ritiene che il sistema di gestione previgente, per la parte relativa alle polizze collettive, possa essere mantenuto nelle sue linee generali, pur con i necessari adattamenti per assicurarne la conformità al nuovo regime.

Pertanto, ai fini del pagamento dell'aiuto di cui all'art. 68 del Regolamento (CE) n. 73/2009, si chiede se, nel caso delle polizze collettive, sia possibile utilizzare la procedura seguente:

- il Consorzio stipula le polizze assicurative, cui aderiscono i singoli produttori facenti parte del Consorzio stesso;
- il produttore che partecipi ad una polizza collettiva versa al Consorzio di difesa una prima rata pari al 20% dell'importo del premio;
- il Consorzio, anticipando il restante 80%, salda direttamente alla Compagnia di assicurazione il premio totale di competenza di ciascun produttore, in nome e per conto di questi, specificando la spesa per ogni assicurato;
- l'Organismo pagatore competente paga al produttore l'aiuto di cui all'art. 68 e verifica che il produttore, una volta ricevuto l'aiuto, provveda al rimborso in favore del Consorzio dell'80% del premio da questo anticipato;
- in caso di mancato rimborso, l'Organismo pagatore recupera l'intero importo dell'aiuto erogato al produttore.

In attesa di cortese riscontro, si porgono distinti saluti.

IL DIRETTORE DELL'AREA COORDINAMENTO

(dott. G. Nanni)

